



COMUNE DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE**

(art. 16 e ss. CCNL 2019/2021)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 10 marzo 2023

INDICE

Art. 1 - Disposizioni generali

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Funzioni e competenze del personale incaricato di Elevata Qualificazione con posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità (art. 16 comma 2, lett. a) CCNL 2019/2021)

Art. 4 - Funzioni e competenze del personale incaricato di Elevata Qualificazione con posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità (art. 16 comma 2, lett. b) CCNL 2019/2021)

Art. 5 - Soggetto competente all'istituzione delle Elevate Qualificazioni

Art. 6 - Modalità di conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione

Art. 7 - Procedura di conferimento degli incarichi

Art. 8 - Durata degli incarichi

Art. 9 - Sostituzione e revoca dell'incarico

Art. 10 - Incarichi *ad interim*

Art. 11 - Retribuzione di posizione, di risultato e compensi aggiuntivi

Art. 12 - Graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

Art. 13 - Valutazione e retribuzione di risultato

Art. 14 - Orario di lavoro

Art. 15 - Decorrenza

ALLEGATI:

ALLEGATO "A": SISTEMA DI GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE CON POSIZIONE DI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ (ART. 16 COMMA 2, LETT. A) CCNL 2019/2021)

ALLEGATO "A-BIS": SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI CON POSIZIONE DI RESPONSABILITÀ CON CONTENUTI DI ALTA PROFESSIONALITÀ (ART. 16 COMMA 2, LETT. B) CCNL 2019/2021)

ALLEGATO "B": CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEGLI INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

ALLEGATO "C": SCHEDE DI VALUTAZIONE INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Il presente regolamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative) con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022.

ART. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione (artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022), stabilisce le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL vigenti in materia.

2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevanti Qualificazioni sono corrisposte a carico del bilancio comunale, entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata.

ART. 2 - Definizioni

1. Con il termine "Elevata Qualificazione" si intende ricomprendere le seguenti posizioni di lavoro che comportano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) **posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità**, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) **posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità**, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

ART. 3 - Funzioni e competenze del personale incaricato di Elevata Qualificazione con posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità (art. 16 comma 2, lett. a) CCNL 2019/2021)

1. L'incarico di Elevata Qualificazione comporta, nell'ambito delle deleghe assegnate e delle direttive impartite dal dirigente di riferimento - che resta in ogni caso responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti funzioni:

a. gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura;

b. gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

c. gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

d. responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e delle attività, come delegati dal dirigente.

ART. 4 - Funzioni e competenze del personale incaricato di Elevata Qualificazione con posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità (art. 16 comma 2, lett. b) CCNL 2019/2021)

1. L'incarico di Elevata Qualificazione con contenuti di alta professionalità comporta, nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente di riferimento - che resta in ogni caso responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti funzioni:

- a. gestione delle attività e/o dei progetti, aventi contenuti di alta professionalità e specializzazione, volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b. attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;
- c. responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e delle attività, come delegati dal dirigente;
- d. quant'altro previsto per le Elevate Qualificazioni, in quanto compatibile.

ART. 5 - Soggetto competente all'istituzione delle Elevate Qualificazioni

1. La Giunta Comunale, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, nella definizione della struttura organizzativa dell'Ente, individua i Servizi a cui correlare gli incarichi di Elevata Qualificazione.

2. I dirigenti conferiscono i relativi incarichi, con atto scritto e motivato, secondo le modalità di seguito indicate.

ART. 6 - Modalità di conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti per un periodo massimo non superiore a tre (3) anni dal dirigente di Settore competente con atto di gestione scritto e motivato, a dipendenti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D) aventi rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o anche determinato, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.

2. Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale dell'Area.

3. I requisiti richiesti per l'accesso alla selezione sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) essere dipendente a tempo indeterminato o anche determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D) da almeno un anno.

4. In assenza del possesso del requisito di cui al precedente comma 3, lett. a), è richiesto:

- il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (diploma di maturità), oltre ad un'anzianità di servizio complessiva di almeno cinque anni con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D).

ART. 7 - Procedura di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti per un periodo massimo non superiore a (tre) 3 anni (rinnovabile), dal dirigente del Settore competente anche *ad interim*, con atto di gestione scritto e motivato, sulla base dei risultati della selezione di cui ai commi seguenti.

2. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti sulla base dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni contenute nel DUP e negli altri documenti di programmazione strategica e operativa;
- b) requisiti culturali posseduti in relazione ai programmi da realizzare;
- c) attitudini in relazione ai programmi da realizzare;
- d) esperienza acquisita in relazione ai programmi da realizzare.

3. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo si tiene conto degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti e dei curricula.

4. Gli incarichi sono conferiti e possono essere rinnovati dai dirigenti con provvedimenti motivati in relazione ai criteri di cui al comma 2, previo esperimento di apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, a seguito di avviso interno con puntuale descrizione delle funzioni da assegnare. A tal fine, prima della scadenza degli incarichi attualmente vigenti ed in fase di prima attuazione del nuovo CCNL del 16/11/2022, non appena entrato in vigore il presente regolamento, il Segretario Generale pubblicherà un avviso di indizione delle procedure per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione. I dipendenti interessati, entro il termine stabilito nell'avviso (non inferiore a sette giorni), potranno presentare specifica istanza di partecipazione alla procedura.

5. Il Segretario Generale avvierà la procedura, mediante adozione di apposito avviso rivolto a tutto il personale dell'Ente in possesso dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire. Alla domanda di ammissione alla selezione i candidati dovranno obbligatoriamente allegare, pena l'esclusione, il *curriculum vitae* professionale e formativo. La valutazione dei titoli e il colloquio saranno espletati da parte di una Commissione esaminatrice, presieduta dal Segretario Generale e composta dal Dirigente del Settore I - Personale e dal Dirigente competente in relazione alla materia oggetto dell'incarico da conferire. In caso di impossibilità, di uno o più dei predetti componenti, a prendere parte alla Commissione, può essere individuato un altro dirigente in servizio presso l'Ente.

6. Il colloquio è volto ad accertare il possesso delle competenze tecnico/specialistiche possedute con riferimento alle funzioni da assegnare. Nella valutazione del *curriculum*, la Commissione tiene conto dei requisiti culturali posseduti dal candidato (titolo di studio, abilitazioni professionali inerenti, corsi di formazione documentati attinenti), dell'esperienza acquisita nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (o qualifiche equivalenti nei precedenti CC.NN.LL.), nelle mansioni concernenti servizi e uffici costituenti la posizione di Elevata Qualificazione (esperienza maturata anche presso altri Enti se in aree prevalentemente omogenee rispetto alla posizione considerata), di altre esperienze o capacità ritenute attinenti e coerenti con le funzioni e attribuzioni della posizione da ricoprire nonché, in particolar modo, del grado di competenze specialistico/professionali maturate, rispetto alle funzioni da svolgere. Il colloquio individuale afferisce a:

- a) ambiti organizzativi e gestionali propri delle materie professionalmente trattate nel ruolo da ricoprirsi;
- b) profili motivazionali di partecipazione alla selezione;
- c) visione ed interpretazione del ruolo;
- d) conoscenze specifiche della posizione da ricoprire.

7. La valutazione del colloquio è operata con riferimento a criteri di preparazione, competenza e capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate dal candidato. La valutazione è riferita esclusivamente alle procedure per l'individuazione del dipendente da incaricare di Elevata Qualificazione e non dà, pertanto, luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. In caso di cessazione anticipata dell'incarico di Elevata Qualificazione nel corso dell'anno in cui è stato conferito, gli esiti della valutazione possono comunque essere utilizzati dal dirigente competente

per il conferimento di un nuovo incarico. Qualora venga incaricato a ricoprire la posizione di Elevata Qualificazione un dipendente incardinato in altro Settore, si dovrà procedere ad una revisione delle assegnazioni di personale per il necessario riequilibrio. Tali operazioni verranno svolte di concerto tra i dirigenti dei due Settori interessati.

8. L'incarico finale viene conferito dal dirigente competente, sulla base delle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione esaminatrice.

9. In caso di assenza di domande per una determinata posizione, o nel caso di inidoneità dei dipendenti che hanno fatto domanda, il dirigente competente, con proprio motivato provvedimento, provvede all'individuazione del dipendente da incaricare.

ART. 8 - Durata degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a tre (3) anni, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità, fatto salvo la valutazione positiva al termine dell'incarico. La durata dell'incarico è stabilita dal dirigente in sede di conferimento del medesimo incarico.

2. La durata degli incarichi non può avere durata inferiore ad un anno, e ciò in quanto strettamente connessa alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere.

3. La durata minima di un anno può essere derogata qualora ciò derivi dalla necessità di omogeneizzare le scadenze per opportunità di rilevanza amministrativa, in tutti i casi di modifica della struttura organizzativa dell'Ente, in tutti i casi di rotazione ordinaria e straordinaria ai sensi della legge n. 190/2012 ed in ogni ulteriore caso di prevalente interesse pubblico.

ART. 9 - Sostituzione e revoca dell'incarico

1. Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, dal soggetto che ha provveduto al loro conferimento, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. In quest'ultimo caso, l'Ente, prima di procedere alla revoca, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

2. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato. Il dipendente resta comunque inquadrato nel profilo e nell'Area/Categoria di appartenenza.

3. In caso di assenza, ovvero di impedimento, del titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione inferiore a trenta (30) giorni, la gestione dell'attività ordinaria per garantire la continuità degli uffici può essere demandata ad altro incaricato di Elevata Qualificazione individuato dal dirigente competente. In caso di assenza di provvedimenti specifici, la responsabilità viene avocata dallo stesso dirigente.

4. Fatte salve le assenze derivanti da malattia o congedo di maternità/parentale, se l'assenza continuativa del titolare dell'incarico supera i sessanta (60) giorni viene sospesa l'erogazione della retribuzione di posizione e l'Ente, fermo restando la possibilità di attribuire un incarico *ad interim* di cui all'articolo seguente, può attribuire, con atto scritto e motivato, le funzioni sostitutive dell'incarico ad altro dipendente dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D), previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.

ART. 10 - Incarichi *ad interim*

1. In caso di vacanza o assenza continuativa superiore a trenta (30) giorni di un incaricato di Elevata Qualificazione, la responsabilità può essere attribuita *ad interim* ad altro dipendente già titolare di un incarico di Elevata Qualificazione in servizio presso l'Ente.
2. Per l'importo da attribuire all'*interim* in caso di assenza, spetta un ulteriore importo, nell'ambito della retribuzione di risultato, pari al 20% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la Elevata Qualificazione oggetto dell'incarico *ad interim*, ed in proporzione alla durata dell'*interim*.
3. L'erogazione dell'importo di cui sopra è connesso alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio sostituito.

ART. 11 - Retribuzione di posizione, di risultato e compensi aggiuntivi

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di incarichi di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
2. Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario.
3. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori previsti dalla normativa vigente.

ART. 12 - Graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione di cui all'art. 16 comma 2, lett. a) e b) del CCNL 2019/2021 avviene applicando i criteri, rispettivamente, di cui agli **Allegati "A" e "A-bis"** del presente regolamento.
2. La graduazione deve tenere conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione, nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.
3. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sottoindicati.
4. La **retribuzione di posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità**, che varia da un importo minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi per 13 mensilità, è attribuita, **secondo i criteri di cui all'Allegato "A"**, per i seguenti importi:
 - fino a punti 40: € 5.000,00
 - da punti 41 a punti 45: € 6.000,00
 - da punti 46 a punti 50: € 7.000,00
 - da punti 51 a punti 55: € 8.000,00
 - da punti 56 a punti 60: € 9.000,00
 - da punti 61 a punti 65: € 10.000,00
 - da punti 66 a punti 70: € 11.000,00

- da punti 71 a punti 75: € 12.000,00
- da punti 76 a punti 80: € 13.000,00
- da punti 81 a punti 85: € 14.000,00
- da punti 86 a punti 90: € 15.000,00
- da punti 91 a punti 95: € 16.000,00
- da punti 96 a punti 97: € 17.000,00
- da punti 98 a punti 100: € 18.000,00

5. La **retribuzione di posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità**, che varia da un importo minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per 13 mensilità, è attribuita, **secondo i criteri di cui all'Allegato "A-bis"**, per i seguenti importi:

- fino a punti 20: € 5.000,00
- da punti 21 a punti 25: € 6.000,00
- da punti 26 a punti 30: € 7.000,00
- da punti 31 a punti 40: € 8.000,00
- da punti 41 a punti 45: € 9.000,00
- da punti 46 a punti 50: € 10.000,00
- da punti 51 a punti 55: € 11.000,00
- da punti 56 a punti 60: € 12.000,00

6. La graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione è effettuata dal Nucleo di Valutazione, eventualmente anche ogni anno in concomitanza con l'affidamento degli incarichi di Elevata Qualificazione o, se necessario, in occasione della revisione dell'assetto strutturale dell'Ente, su proposta dei dirigenti che attribuiscono gli incarichi, al fine di assicurare la massima omogeneità di valutazione.

7. Qualora il risultato della pesatura della retribuzione di posizione, unitamente alla correlata retribuzione di risultato, sia superiore alle somme stanziare annualmente dall'Amministrazione a favore degli incarichi di Elevata Qualificazione, si procederà alla riduzione proporzionale della retribuzione di posizione e risultato, fatto salvo il rispetto del minimo contrattuale.

ART. 13 - Valutazione e retribuzione di risultato

1. La valutazione dei risultati è operata dal dirigente della struttura dirigenziale di riferimento, per quanto concerne la valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEG/PDO/Piano della performance, **secondo i criteri di cui all'Allegato "B"**.

2. La quota teorica della retribuzione di risultato spettante a ciascun titolare di Elevata Qualificazione corrisponde alla misura percentuale destinata al fondo per tale voce accessoria calcolata sulla retribuzione di posizione attribuita.

3. È previsto un punteggio minimo da conseguire, sotto il quale si ritiene non raggiunto un livello sufficiente di prestazione, con conseguenze sul regime d'incarico successivo e senza attribuzione di alcun premio, che corrisponde a 60/100 della valutazione massima conseguibile.

4. Al di sopra del punteggio pari a 59/100, la retribuzione di risultato viene riconosciuta secondo le seguenti percentuali;

- Punteggio fino a 59 punti: nessun compenso, con divieto di rinnovo dell'incarico;
- Punteggio da 60 a 70 punti: erogazione del 60% della retribuzione di risultato;
- Punteggio da 71 a 85 punti: erogazione del 75% della retribuzione di risultato;
- Punteggio da 86 a 91: erogazione del 90% della retribuzione di risultato;
- Punteggio da 92 punti: erogazione del 100% della retribuzione di risultato.

5. Gli eventuali risparmi del fondo destinato alla retribuzione di risultato, distribuiti tra i Settori in proporzione al numero di E.Q. in servizio in ciascun Settore, potranno essere utilizzati per incrementare il risultato delle E.Q. che hanno conseguito la valutazione più elevata, con i seguenti criteri:

- incremento retribuzione di risultato sino ad arrivare al 30% della posizione. Nel caso residuassero ulteriori risorse all'interno del Settore, verranno destinate ad incremento del risultato di un'altra Elevata Qualificazione fino ad esaurimento del budget, sempreché il punteggio sia almeno di 92/100.

6. In caso di parità di punteggio, i risparmi vengono destinati al dipendente che ha avuto la valutazione individuale più elevata nell'anno precedente e, in caso di ulteriore parità, negli anni precedenti a partire dal penultimo.

ART. 14 - Orario di lavoro

1. Al dipendente incaricato di Elevata Qualificazione è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, garantendo comunque la massima compresenza con il dirigente e il personale assegnato e fermo restando il limite minimo di 36 ore settimanali.

2. Le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, in relazione all'incarico affidato e agli obiettivi da conseguire, non sono retribuite e neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi.

ART. 15 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione e trova applicazione per gli incarichi conferiti successivamente alla data medesima.